



No. sq. _____
Vs.

REGOLAMENTO PER IL PASCOLO DEL BESTIAME

DEL

PATRIZIATO DI BRISSAGO

del 22 gennaio 1965

REGOLAMENTO PER IL PASCOLO DEL BESTIAME

Art. 1 E' proibito sotto pena di contravvenzione, introdurre clandestinamente bestiame forestiero a pascolare nel Patriziato.

Art. 2 Le tasse per le bestie tenute a pascolare sul patriziato sono le seguenti:

- per una bovina (pascol. da maggio a ottobre)	Frs.	1,45
- per una manza	idem	" 0,70
- per una pecora	idem	" 0,65
- per una capra	idem	" 1,20

Le vitelle che non hanno compiuto un anno di età sono esenti da tassa.

Per i non patrizi la tassa è il doppio.

Art. 3 Per la custodia ed il pascolo delle capre si ritiene il regolamento cantonale, riformando le zone nel modo seguente:

- 1 - nella frazione Costa di Piodina: sopra la linea del monte Cortaccio e sul terreno patriziale compreso tra il Sasso di Bocco e la Sbuligheta.
- 2 - nella frazione e Costa di Mezzo: sopra la linea del Monte Protacca e sul terreno patriziale compreso tra la Sbuligheta e i Grussen da una parte, le creste dei Poveri Morti e del Gaggio Che corrisponde alla Scarpiora dall'altra.
- 3 - nella frazione Costa di Porta: sopra la linea del monte Bassuno e sul terreno patriziale compreso tra Scarpiora e Carluccio da una parte ed il Patriziato compreso, il bosco del Gaggio fino a Calmarino dall'altra escluso assolutamente il pascolo nelle selve private.
- 4 - nella Costa di Dentro: sopra la linea di Pieno escluso la piantagione di Pedriso, fino all'epoca che sarà permessa dalla Autorità forestale.

Art. 4 Eccettuate quelle località entro le linee fissate dal presente regolamento, i cui proprietari faranno speciale opposizione presso l'Ufficio patriziale è permesso il pascolo delle bovine sui bassi monti dall' 1 al 20 maggio e dal 20 settembre in avanti, coll'obbligo però ai singoli pastori di custodire le proprie bestie e di impedire loro l'accesso per 2 anni nelle selve appena tagliate.

Le trasgressioni a questo divieto saranno punite secondo la legge.

I confini dei pascoli vengono così fissati:

- Costa di Piodina: in linea retta dalla Crinera di Taglia elevandosi fino a Crus, col diritto di pascolo sino al Pianello e Motto della Bandola.
- Costa di Mezzo: la linea di Band da partus ai Parea di Poraa andando verso mattina alla fontana di Lanter elevandosi ai Preparioo col diritto di pascolo fino ai faggi della Motta.
- Costa di Dentro: la linea da Serima a Somarscell elevandosi fino a Bassuno col diritto di pascolare fino alle fontane di Morghegno.
- Costa di Pieno: la linea da Passo Novello alla Mondada elevandosi a Pieno, col diritto di pascolo fino sotto Morghegno, riservata la piantagione di Pedriso fino all'epoca da determinarsi dall'Autorità forestale.

Art. 5

Le linee del pascolo delle bovine sugli altri monti, per tutti indistintamente sono:

- per la Costa di Mezzo: da Coazzée ai faggi della Motta ed in cima alla Colletta.
- per la Costa di Piodina: dai Cortacci ai Cugnoli e dal Motto della Bandola alla strada dei Sassi Boccali.
- Per la Costa di Dentro: da Bassuno elevandosi fino alla strada di Cridoro in linea retta alle fontane di Morghegno e non altre.
- per la Costa di Pieno: da Pieno a Sciensciendin sotto Morghegno, escluso la piantagione di Pedriso fino all'epoca che sarà permessa dall'Autorità forestale.

Art. 6

Coloro che intendono usufruire del pascolo sulle alpi potranno mandare dal 20 giugno le loro bovine ove resteranno fino alla fine di Agosto.

Art. 7

Dal 20 giugno sino al 30 agosto come in altre epoche dell'anno, il pascolo sulle alpi non potrà estendersi in basso, oltre i confini seguenti:

- Costa di Piodina: alpi dei Pianoni, preda Piatta, Vantarone, Voje e predone di Cembia.
- Costa di Mezzo: la Costa di Buyeno in linea retta coi faggi della Motta ed i casellin della Ganna.
- Costa di Dentro: sasso di Roasca, Sasso Rotondo in linea retta coi Pianoni di fondo alla cappella dei Passadori ed a Polinée e non più in alto del Sasso della Rosa.

- Art. 8** Il proprietario sarà tenuto a notificare entro il 30 giugno di ogni anno le bestie e la persona incaricata di tenerle ai monti ed agli alpi.
- Art. 9** Coloro che intendono far pascolare bestiame sul territorio patriziale sono obbligati al pagamento della tassa di pascolo all'atto della loro introduzione previa consegna della relativa bolletta di giustificazione. La tassa regolamentare verrà pagata anche nel successivo anno se la bestia introdotta come sopra, sarà bollata e controllata entro il mese di aprile
- Art. 10** Si ritiene obbligato il proprietario del bestiame al pagamento entro il mese di ottobre, della tassa di pascolo.
- Art. 11** Le false notificazioni circa la proprietà del bestiame o la cessione del medesimo a persone patrizie, all'intendimento di sottrarle alla tassa relativa, saranno severamente punite, così pure ogni contravvenzione al presente regolamento.
- Art. 12** **Norme transitorie e abrogative**
Il presente regolamento entrerà in vigore non appena ottenuta l'approvazione del Consiglio di Stato.

Verrà quindi stampato e diramato ad ogni patrizio.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato quello del 24 aprile 1896 nonchè ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

Così risolto ed approvato dall'Assemblea Patriziale il 22 gennaio 1965..

PER L'ASSEMBLEA

Il Presidente:
(Giuseppe Storelli)

Il Segretario:
(Teodoro Branca)

Approvato dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino con risoluzione no 6064 del 06.09.1966.